

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1961

Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, relativa al riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Con la imminente creazione della nuova Scuola per la istruzione secondaria di primo grado, il personale direttivo ed insegnante della Scuola media e quello della Scuola di avviamento — che fin d'ora sono amministrati da un unico Ufficio centrale, l'Ispettorato per la istruzione inferiore di secondo grado, anche esso in corso di trasformazione in Direzione Generale, secondo la nuova legge sull'organico del personale dell'Amministrazione Centrale attualmente all'esame del Parlamento — costituiranno insieme un nuovo ordine scolastico, cui necessariamente dovrà concedersi una adeguata ed autonoma rappresentanza in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Infatti, secondo la legge 2 agosto 1957, n. 699, fanno attualmente parte della seconda Sezione (per l'istruzione secondaria) del Consiglio superiore: 1 capo d'istituto e 4 professori eletti dal personale delle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e 1 capo d'istituto e 4 profes-

sori eletti dal personale delle scuole di istruzione tecnica e professionale; inoltre, 2 ispettori centrali rappresentano il personale ispettivo dei due ordini di scuole.

In tal modo, il personale della scuola media e quello della scuola di avviamento fanno oggi parte di un unico corpo elettorale delle scuole di istruzione classica con il personale delle Scuole di istruzione tecnica e professionale. Ma, sta di fatto che la consistenza numerica del personale che apparterrà al nuovo ordine scolastico supererà di gran lunga quello degli altri due ordini di scuole, rappresentando esso *i due terzi* dell'intero corpo elettorale della scuola secondaria. Non è, perciò, democraticamente pensabile che possa negarsi a detto personale il diritto di eleggere autonomamente propri rappresentanti. Di qui la necessità di modificare la norma attualmente vigente sulla composizione della seconda Sezione del Consiglio superiore.

A tale esigenza si ispira, dunque, l'unito disegno di legge che, all'articolo 1 — in

stretta connessione con quanto viene stabilito dal successivo articolo 2 sulla nuova composizione della Sezione — prevede l'aumento complessivo dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione da 67 a 70 —. L'articolo 2 stabilisce, a sua volta, che:

a) il numero degli ispettori centrali è elevato da 2 a 3 (1 per ciascuno dei tre ordini scolastici);

b) il numero dei capi d'istituto è parimenti aumentato da 2 a 3;

c) il numero degli insegnanti eletti dal personale appartenente alle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado è di 3 unità, diminuendosi nello stesso tempo di una unità quello delle scuole di istruzione tecnica.

In tal modo, i tre ordini di scuole saranno rappresentati ciascuno da: un ispettore centrale, un capo d'istituto e tre professori.

L'urgenza del provvedimento in questione deriva dal fatto che, tra breve, dovranno

iniziarsi i lavori preparatori per far luogo alle operazioni elettorali che porteranno, entro l'anno scolastico in corso, alla periodica rinnovazione delle cariche in seno al Consiglio superiore.

E, qualora si ritenesse che una norma, come quella contenuta nel presente disegno di legge, potrebbe trovare migliore collocazione nella futura legge sulla scuola dell'obbligo, con ogni probabilità — data la prossima scadenza del quadriennio di durata in carica dell'attuale Consiglio — si impedirebbe per quattro anni al personale della scuola media ed a quello della scuola di avviamento — che, come si è detto sopra, costituiscono fin d'ora un unico corpo insegnante amministrato da un solo Ufficio centrale — di avere propri rappresentanti in seno al massimo Organo tecnico consultivo della Scuola italiana.

Il lieve maggiore onere derivante dall'aumento del numero dei Consiglieri (nella misura di 3 unità) è largamente coperto dagli attuali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 2 agosto 1957, n. 699, è così modificato: le parole « Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri... » sono sostituite dalle seguenti: « Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 70 membri ».

Art. 2.

Gli alinea compresi sotto le lettere *b*) e *d*) dell'articolo 5 della legge di cui all'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

b) di tre ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per le scuole dell'istruzione secondaria di primo grado, uno per le scuole dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno per le scuole della istruzione tecnica e professionale) scelti dal Ministro;

d) di tre capi d'istituto, uno dell'istruzione secondaria di primo grado, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di nove professori (tre dell'istruzione secondaria di primo grado, tre dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e tre della istruzione tecnica e professionale) eletti separatamente da tutti i capi di istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo.